

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

UFFICIO COMPETENTE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La sottoscritta Francesca Maria Rita Patanè, assistita dall'Avv. Francesco Tinaglia, riferendosi alla discussione sostenuta in data odierna avanti Codesto Ufficio, considerato che nella memoria dalla stessa presentata mancava un'argomentazione esposta soltanto oralmente e affinché ne rimanga traccia, trasmette perché venga acclusa agli atti del procedimento la presente memoria integrativa nella quale si limita a riportare quanto esposto soltanto oralmente.

Agli atti del procedimento è inserito il verbale della seduta di Codesto Ufficio del 6.3.2006 nel quale si fa riferimento alla circostanza che la scrivente, in quanto Direttore responsabile del periodico Ateneo Palermitano, è stata sottoposta precedentemente ad altro procedimento disciplinare e si rileva che tale periodico determina una situazione di grave incertezza e confusione che induceva ed induce gli utenti a ritenere che lo stesso rappresenti ufficialmente l'Università e successivamente il Presidente invita l'Ufficio a valutare sulla base di quanto premesso se esistano fattispecie rilevanti dal punto di vista disciplinare.

Ciò è in contraddizione con quanto contenuto nella lettera prot. n. 4822 dell'8.3 2006 che contiene la contestazione degli addebiti nella quale non le è stato addebitato l'aver determinato tale grave incertezza e confusione attraverso il periodico "Ateneo

Palermitano".

Inoltre tale riferimento al precedente procedimento disciplinare che rimonta al marzo 2003 viola il combinato disposto dell'art. 55, comma 2° del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 7, comma 8° della L. 20.5.1970 n. 300 che dispone non potersi tenere conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Palermo 3 Aprile 2006

(Francesca Maria Rita Patanè)

Per assistenza

(Avv. Francesco Tinaglia)